## REGOLAMENTO (CE) N. 491/1999 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1999

relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle cami bovine ha determinato la formazione di scorte in più Stati membri; che esistono sbocchi per tali prodotti in alcuni paesi terzi; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara ai fini della loro esportazione verso i paesi suddetti;

considerando che, fatte salve determinate eccezioni connesse all'impiego particolare al quale i prodotti in parola sono destinati, è opportuno assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 (4), in particolare i titoli II e III, e dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (5), modificato dal regolamento (CE) n. 770/96 (%);

considerando che, per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79;

considerando che è opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà

GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17. GU L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12. GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39. GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

(\*) GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17 (\*) GU L 104 del 27. 4. 1996, pag. 13.

amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati;

considerando che per motivi pratici non viene concessa alcuna restituzione all'esportazione per le carni vendute nell'ambito del presente regolamento; che tuttavia gli aggiudicatari sono tenuti a chiedere titoli d'esportazione per il quantitativo loro attribuito, secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98 (\*);

considerando che, per garantire l'esportazione delle carni vendute verso i paesi terzi ammissibili, occorre prevedere la costituzione di una cauzione prima della presa in consegna e definire le relative esigenze principali;

considerando che i prodotti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito in molti casi varie manipolazioni; che ai fini di una idonea presentazione e commercializzazione è opportuno autorizzare, a determinate condizioni, il reimballaggio di tali prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

- 1. Si procede alla vendita dei prodotti d'intervento acquistati conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 per circa:
- 700 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco;
- 700 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese;

<sup>(\*)</sup> GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35. (\*) GU L 335 del 10. 12. 1998, pag. 39.